

Decreto n. 4

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI

IL RETTORE

- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012 ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2013;
- **VISTA** la delibera del 18 dicembre 2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento dell'Istituto Universitario di Studi Superiori;
-

DECRETA

ART.1 – E' emanato il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento dell'Istituto Universitario di Studi Superiori come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Pavia, 17 Gennaio 2014



IL RETTORE
prof. Michele Di Francesco

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI**

Emanato con Decreto del Rettore n.4 del 17 Gennaio 2014

Pubblicato all'Albo Ufficiale in data 20 Gennaio 2014

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e s.m.i., i criteri e le modalità con i quali l'Istituto Universitario di Studi Superiori, d'ora in avanti denominato "Istituto", può conferire incarichi, a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, per fare fronte alle proprie esigenze didattiche.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 2 Programmazione didattica

1. Gli incarichi di insegnamento conferibili ai sensi del presente Regolamento si distinguono in:
 - a) Incarichi didattici per Corsi ordinari, la cui proposta è deliberata dal Consiglio didattico dei Corsi ordinari, completata l'individuazione degli insegnamenti da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori dell'Istituto ai sensi della normativa vigente;
 - b) Incarichi didattici per insegnamenti rivolti a studenti di Corsi post-laurea (dottorato e master), la cui proposta è deliberata dai Consigli scientifici di Area, completata l'individuazione degli insegnamenti da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori dell'Istituto ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, il Senato Accademico, su proposta del Consiglio didattico dei Corsi ordinari o dei Consigli scientifici di Area, delibera, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, in merito all'attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 Conferimento diretto di incarichi a professori e ricercatori universitari o ad esperti di alta qualificazione, anche tramite convenzione

1. Il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento di cui all'art.23 comma 1 della Legge 240/2010 è proposto dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, al Rettore che conferisce direttamente l'incarico, tramite contratto della durata di un anno accademico e rinnovabile per un massimo di cinque anni, ai seguenti soggetti: professori e ricercatori di ruolo di altre università italiane o straniere ovvero esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. La proposta contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'insegnamento oggetto dell'incarico;
 - b) anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
 - c) natura gratuita o onerosa dell'incarico e, in quest'ultimo caso, entità del relativo trattamento economico;
 - d) nominativo del prestatore e curriculum sintetico.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con altre amministrazioni o enti o soggetti pubblici o privati. Gli incarichi a titolo gratuito attivati sulla base di convenzioni con Enti pubblici non contribuiscono al raggiungimento del limite percentuale previsto dall'art.23 comma 1 della Legge 240/2010.

Art. 4 Conferimento diretto di incarichi a soggetti stranieri di alta qualificazione

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto previsto dall'art.23 comma 3 della Legge 240/2010, l'Istituto può conferire incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di alta qualificazione.
2. Il Consiglio didattico dei Corsi ordinari o i Consigli scientifici di Area possono sottoporre al Rettore proposte di chiamata ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge 240/2010.
3. Il Rettore, sentito il Senato accademico, propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico illustrando il rilievo del curriculum complessivo dello studioso, gli eventuali riconoscimenti scientifici e/o professionali dallo stesso ottenuti negli ambiti disciplinari oggetto dell'attività didattica, l'impatto dell'insegnamento sull'offerta formativa dell'Istituto.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta e in ordine al compenso indicato dal Rettore, per quanto attiene alla copertura finanziaria, previo parere favorevole del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del prestatore sul sito web dell'Istituto. L'incarico è attivato mediante contratto stipulato dal Rettore.

Art. 5 - Durata e rinnovo degli incarichi

1. Gli incarichi di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento hanno durata annuale - di norma coincidente con l'anno accademico - e prevedono un numero minimo di ore di lezione frontale pari a 24. I contratti sono rinnovabili di anno in anno per un periodo massimo di cinque anni. Qualora gli incarichi siano conferiti sulla base di convenzioni, la durata dell'incarico, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà in ogni caso superare il periodo di vigenza della convenzione cui l'incarico si riferisce.
2. Sul rinnovo dell'incarico di insegnamento al medesimo titolare nei limiti sopra indicati si pronunciano gli organi accademici con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico iniziale, motivando il persistere delle relative esigenze didattiche, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 6 - Conferimento di incarichi di insegnamento mediante procedura ad evidenza pubblica

1. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti tramite la stipula di contratti a titolo oneroso, nel rispetto delle disponibilità di bilancio dell'Istituto, previa procedura ad evidenza pubblica, a favore di soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010.
2. Gli Organi di Istituto competenti per la gestione della programmazione didattica, successivamente all'approvazione dei piani definitivi dell'offerta didattica, e previo accertamento dell'impossibilità di utilizzare personale interno all'Istituto, formulano Rettore la proposta di emanazione di apposito bando di selezione.
3. I bandi di selezione, emanati con decreto del Rettore, pubblicati sull'Albo on-line dell'Istituto, definiscono i criteri e le modalità di selezione dei candidati - per titoli o per titoli e colloquio -, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri ai fini dell'assegnazione dell'incarico. Il bando deve inoltre indicare l'attività oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento, l'impegno orario di didattica frontale ed il relativo compenso previsto, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. La tipologia dei titoli da valutare ai fini della selezione sono definiti nel relativo bando.
4. Gli interessati possono presentare domanda, entro il termine dal bando, con le modalità ivi indicate, allegando la documentazione richiesta nel bando stesso.
5. Le domande pervenute in risposta ai bandi sono valutate dal Consiglio didattico dei Corsi ordinari o dai Consigli scientifici di Area competenti per la gestione della programmazione didattica, secondo modalità definite dagli organi coinvolti.

6. La valutazione delle domande relative ai bandi dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito. Le graduatorie di merito, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione, sono pubblicate sull'Albo on-line dell'Istituto, ed hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.
7. Dell'esito delle procedure di cui al presente articolo sarà data comunicazione con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line dell'Istituto.
8. I partecipanti alla selezione possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore avverso le valutazioni di cui al comma 8 del presente articolo entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 15 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

Art. 7 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento economico per gli incarichi conferiti ai professori e ricercatori universitari ovvero agli esperti di alta qualificazione di cui all'art. 3 del presente regolamento è commisurato all'effettivo impegno richiesto. Esso è stabilito in sede di delibera del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.
2. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti a soggetti stranieri di alta qualificazione di cui all'art. 4 è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il trattamento economico per gli incarichi di insegnamento conferiti mediante bandi di selezione di cui all'art. 6, comma 2 è determinato con D.M. n. 313 del 21.07.2011 e ss.mm.ii.
4. E' ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del compenso del prestatore, secondo scadenze da determinare, condizionatamente all'attestazione di regolare prestazione dell'attività da parte del Coordinatore dei Corsi ordinari o del Responsabile dell'Area competente. Al termine dell'incarico, la corresponsione finale del compenso avviene previa presentazione da parte del titolare del registro delle attività didattiche e dietro presentazione di una dichiarazione del Coordinatore dei Corsi ordinari o del Responsabile di Area attestante il completo e regolare svolgimento del corso.
5. Il trattamento economico spettante non può eccedere in nessun caso quello definito nell'atto di conferimento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste ovvero il periodo di effettivo svolgimento della prestazione sia più limitato, il trattamento economico sarà proporzionalmente ridotto.
6. Eventuali spese di trasferta, preventivamente richieste e autorizzate dal responsabile della struttura di afferenza, sono rimborsate dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal titolare

dell'incarico con la relativa documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente dell'Istituto.

7. I contratti di cui al presente regolamento si configurano come collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale o prestazione professionale e sono pertanto assoggettati ai relativi regimi fiscali. In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei titolari di incarichi di insegnamento limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza e delle correlate attività di ricerca.

Art. 8 - Modalità di attribuzione degli incarichi

1. Gli incarichi vengono attribuiti agli interessati, in data antecedente all'inizio delle attività, con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore.
2. Nel contratto devono essere espressamente indicati:
 - a) l'anno accademico di riferimento;
 - b) la denominazione della disciplina oggetto dell'incarico di insegnamento;
 - c) la sede;
 - d) il periodo e la durata dell'incarico, anche riferita al numero di ore;
 - e) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - f) gli obblighi connessi alla verifica dell'attività;
 - g) il compenso lordo-prestatore eventualmente previsto.

Art. 9 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarichi di insegnamento svolgono personalmente le attività didattiche previste dal corso comprensive dei compiti di assistenza agli studenti; partecipano alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento.
2. I titolari di incarico di insegnamento sono tenuti a compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Coordinatore dei Corsi ordinari o al Responsabile dell'Area scientifica, compilato in ogni sua parte

e debitamente sottoscritto. Spetta al Coordinatore dei Corsi ordinari o al Responsabile dell'Area scientifica vigilare e segnalare al Rettore eventuali casi di inadempienze inerenti la didattica.

3. Per i titolari di incarichi di insegnamento si applicano le seguenti cause di decadenza e di risoluzione del rapporto:
- a) decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi;
 - b) il rapporto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito;
 - c) qualora il titolare dell'incarico, dopo aver iniziato l'attività didattica, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, il rapporto può essere risolto, con provvedimento del Rettore;
 - d) il rapporto viene altresì risolto in caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, escluse le lettere a) ed d) del comma 1, nonché in tutti i casi in cui sia prevista dalla legge, per i professori di ruolo, la sospensione obbligatoria dall'impiego;
 - e) in caso di impossibilità temporanea dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovata è facoltà del titolare dell'incarico di eseguire la prestazione in tempi diversi purché concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto.

Art. 10 - Incompatibilità e autorizzazioni

1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di insegnamento di cui al presente regolamento:
- a) ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. c) della Legge 240/2010, chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con:
 - i componenti degli organi che si pronunciano in merito all'attivazione dell'incarico;
 - il Direttore generale;
 - i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
 - b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Istituto, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
 - c) chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art.13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;

- d) ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge 724/94, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Istituto con diritto a pensione anticipata di anzianità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 165/97 per docenti e ricercatori universitari, ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con l'Istituto nei cinque anni precedenti a quello di cessazione da servizio;
- e) chi abbia già ricoperto presso l'Istituto incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento che siano stati rinnovati nei limiti massimi previsti;
- f) chi sia titolare contemporaneamente presso l'Istituto di altro incarico retribuito conferito ai sensi del presente regolamento.
2. Resta ferma ogni altra incompatibilità con la titolarità degli incarichi di cui al presente regolamento stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell'Istituto.
 3. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia cittadino straniero, l'incarico è conferito purché il destinatario sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
 4. I titolari di contratti di insegnamento possono svolgere altre attività compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o non rechino comunque pregiudizio all'Istituto.

Art. 11 – Professore visitatore (*Visiting professor*) e Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*)

1. Si intende per Professore visitatore (*Visiting professor*) un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di alta qualificazione e per Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*) un ricercatore, afferente ad una università o centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca presso l'Istituto per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi, salvo diversa motivata richiesta.
2. La chiamata di un Professore visitatore (*Visiting professor*) o di un Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*) è deliberata dal Senato accademico, sulla base dello stanziamento approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio pre-post laurea, previo parere del Consiglio scientifico dell'Area competente.
3. La proposta deve contenere:
 - a) nominativo dello studioso ed ente di afferenza;
 - b) curriculum vitae dello studioso;
 - c) attività che lo studioso sarà chiamato a svolgere;
 - d) periodo di permanenza;

- e) nominativo del docente di riferimento;
 - f) costo complessivo previsto, comprensivo dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso al lordo delle trattenute e dei contributi a carico dell'Istituto.
4. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa in caso di infortuni e per responsabilità civile per l'intero periodo di permanenza dei Professore visitatore (*Visiting professor*) e dei Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*).
 5. Il Professore visitatore (*Visiting professor*) e il Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*) sono tenuti a svolgere le attività secondo il programma concordato con il docente di riferimento e a redigere, alla fine del periodo, una relazione sulle attività svolte da sottoporre al docente di riferimento e al consiglio scientifico dell'Area competente.
 6. Al termine del periodo di permanenza, il docente di riferimento dovrà redigere una relazione che renda conto dell'attività svolta dal Professore visitatore (*Visiting professor*) o dal Ricercatore visitatore (*Visiting researcher*) e tale relazione verrà sottoposta al Consiglio di area competente e al Senato accademico per la relativa valutazione.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. Alle procedure e agli incarichi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2 comma 4 della Legge 240/2010.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni interne.